TRIBUNALE DI BARI

TRIBUNALE DI BARI
IV SEZIONE CIVILE – UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale di Bari, IV Sezione Civile – Uff. Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:

Nicola Magaletti	Presidente
Luigi Claudio	Giudice
Antonio Ruffino	Giudice rel.

nel procedimento iscritto al n. [redacted] / 2018 R.G. V.G., ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il reclamo *ex* art. 2192 c.c., proposto con ricorso depositato in data 28/02/2018 da [redacted] srl, in persona del procuratore speciale [redacted] (Avv. [redacted])

-reclamante-

nei confronti di CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - CCIAA DI BARI, in persona del legale rappr.te p.t. (Avv.ti [redacted])

-reclamata-

sciolta la riserva assunta all'udienza in camera di consiglio del 09/4/2018;

osserva quanto segue.

1.- La [redacted] srl ha impugnato, col mezzo del reclamo *ex* art. 2192 c.c., il decreto in data 12-13/2/2018, con il quale il Giudice del registro di questo Tribunale, rilevato ufficiosamente il difetto dei poteri di rappresentanza in capo alla persona che stava in giudizio nell'interesse della società istante [redacted], aveva dichiarato inammissibile il ricorso *ex* art. 2189, co. 3, c.c. avverso il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrivere, su richiesta del citato Dott. [redacted]

professionista intermediario, abilitato *ex* art. 36, co. 1 *bis*, d.l. n.112/2008, l'atto di "*cessione quote della società* [redacted] *srl redatto in data 14/7/2017*".

A sostegno dell'impugnazione, la reclamante, nel censurare di nullità il provvedimento di prima istanza (per violazione sia del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, co. 2, c.p.c., sia dell'obbligo del giudice che rileva un vizio di rappresentanza di assegnare alla parte un termine per la sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c.), ha ribadito l'illegittimità del rifiuto di iscrizione opposto dal Conservatore, siccome basato su un'interpretazione restrittiva dell'art. 36 co. 1 *bis* d.l. n. 112/2008 (possibilità per il professionista intermediario di formare e di depositare presso il registro delle imprese l'atto di cessione delle partecipazioni mediante un atto informatico sottoscritto digitalmente dai contraenti nel solo caso del trasferimento della piena proprietà delle partecipazioni, e non anche di "diritti minori", quali l'usufrutto) illogica e priva di fondamento giuridico, anche alla luce delle contrarie prassi interpretative seguite da altre Camere di commercio italiane. Ha concluso chiedendo che l'adito Tribunale, previo annullamento del decreto reclamato, ingiunga l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di cessione in oggetto e tenga "*indenne al società* [redacted] *ed i suoi amministratori e soci da qualsivoglia sanzione per la tardiva iscrizione*".

II.- La CCIAA di Bari, nel resistere all'impugnativa, ha contestato ogni avversa deduzione, insistendo per la piena correttezza del rifiuto di iscrizione del Conservatore. Ha concluso per il rigetto del reclamo (comparsa di costituzione depositata il 04/04/2018).

IV.- La questione controversa si concentra nello stabilire se sia legittimo il rifiuto di iscrizione della cessione di quote della società [redacted] srl stipulata in data 14/7/2017, che il Conservatore del registro delle imprese presso la locale CCIAA, con atto in data 7/9/2017, ha definitivamente comunicato alla Società richiedente per due (apparenti) ordini di ragioni, come di seguito sinteticamente individuate:

a) la deroga all'ordinaria competenza notarile prevista dall'art. 2740, co. 2, c.c. [1] in tema di formazione della scrittura privata autenticata e del deposito presso il registro delle imprese degli atti tra vivi di trasferimento di quote, introdotta dall'art. 36, co. 1 *bis*, d.l. n. 112/2008 [2] a favore degli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31, co. 2 *quater*, l. n. 340/2000 (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali muniti di firma digitale), deve intendersi quale norma eccezionale, con la conseguente applicabilità al solo caso del trasferimento della piena proprietà delle quote, e non anche al caso del trasferimento di "diritti minori"; pertanto, poiché la contestata richiesta di iscrizione,

---

[1] Per quanto qui rileva, l'art. 2470, co. 2, c.c. dispone: "*L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale*".

[2] Per quanto qui rileva, l'art. 36, co. 1-*bis*, d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008, dispone: "*L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale , a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340*".

relativa all'atto di cessione formato in data 14/7/2017 e inviato telematicamente dal Dott. [redacted] in nome e per conto della [redacted] srl, ha ad oggetto il trasferimento, in modo distinto, della nuda proprietà e dell'usufrutto delle partecipazioni della [redacted] in favore di differenti soggetti, sussiste rispetto ad esso l'esclusiva competenza notarile sancita dall'art. 2470 co. 2, c.c., non potendo trovare applicazione la citata norma derogatoria dell'art. 36, co. 1 *bis*, d.l. n. 112/2008;

b) il deposito della domanda non è avvenuto secondo le norme dettate per il procedimento di iscrizione, disciplinato dall'art. 11 d.P.R. n. 581/1995.

IV.a.- La tesi che fonda il principale (ma sostanzialmente unico, come meglio si dirà al paragrafo IV.b) motivo di rifiuto opposto dal Conservatore del Registro delle Imprese alla richiesta di iscrizione del menzionato atto di cessione di partecipazioni del 14/7/2017 si basa sull'interpretazione restrittiva dell'art. 36 co. 1 *bis* d.l. n. 112/2008, nel senso che – si sostiene dall'Autorità reclamata - il predetto atto di cessione non reca il trasferimento della piena proprietà delle partecipazioni, ma quello separato e distinto (ancorché contestuale) dei relativi diritti parziari (nuda proprietà e usufrutto): esso, pertanto sfuggirebbe all'eccezionale competenza dell'intermediario abilitato (dottore commercialista) a formarlo secondo le norme sui documenti informatici (firma digitale) e a depositarlo presso il registro delle imprese, trattandosi di norma emanata in espressa deroga all'art. 2470 co. 2 c.c., che riguarderebbe, appunto, il solo caso del trasferimento in proprietà piena delle partecipazioni della srl.

La tesi non può essere condivisa, essendo manifestamente viziata in diritto, sotto un duplice profilo.

IV.a.1.- Tralasciando il rilievo per cui l'eccezione alla regola generale non sta tanto nell'ampliamento a commercialisti e ad esperti contabili della legittimazione a presentare richieste di iscrizione, come introdotto dall'art. 36 co. 1 *bis* cit., quanto nella restrizione originaria di detta legittimazione in capo ai notai prevista dall'art. 2470 co. 2 c.c., in evidente deroga al principio della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), va anzitutto osservato che l'art. 2470 c.c. parla genericamente di "*trasferimento*" di partecipazioni, ossia di una vicenda traslativa di diritti *inter vivos* che se normalmente riguarda la proprietà piena della quota ceduta, ben può riferirsi, sul piano giuridico astratto, anche ad "altri" diritti, laddove il loro trasferimento sia obiettivamente compatibile con il bene che ne costituisce oggetto ovvero con la specifica disciplina del suo commercio giuridico. È fuori discussione l'ammissibilità del trasferimento per atto

tra vivi, oltre che della proprietà piena, anche dell'usufrutto delle partecipazioni societarie di srl (nonché, per logica conseguenza, della "residuale" nuda proprietà), essendo ciò espressamente consentito dall'art. 2471 *bis* c.c. Se ne ricava che la portata dell'art. 36 co. 1 *bis* cit., in disparte la sua pacifica (e tuttavia irrilevante ai presenti fini) natura derogatoria in punto di competenza (o legittimazione soggettiva) rispetto all'art. 2470, co. 2, c.c., non consente affatto di escluderne l'applicabilità al caso del trasferimento (non necessariamente della proprietà piena, ma anche) dei cc.dd. diritti minori, non essendo l'opposta limitazione fatta valere dal Conservatore autorizzata dall'interpretazione dell'art. 2470, co. 2, c.c., cui l'art. 36 co. 1 *bis* espressamente rinvia per l'individuazione degli atti al cui compimento sono ora ammessi il dottore commercialista e le figure professionali assimilate.

IV.a.2.- Ove mai fosse condivisibile l'interpretazione per cui l'art. 2470, co. 2, c.c., laddove parla genericamente di "*trasferimento delle partecipazioni*" debba intendersi riferito al solo trasferimento della proprietà piena, scaturendone automaticamente la traslazione di tale limitazione sull'art. 36 co. 1 *bis* (e dunque sulla "competenza" così delimitata che dovrebbe riconoscersi in capo al dottore commercialista e ai professionisti assimilati), non sarebbe in ogni caso sostenibile [3] che quest'ultima norma, in quanto eccezionale, non potrebbe applicarsi anche al caso del trasferimento della nuda proprietà e dell'usufrutto, in quanto così operando si perverrebbe ad un'interpretazione analogica non consentita, per via del divieto generale sancito dall'art. 14 delle preleggi.

In disparte il contrario rilievo dogmatico generale, che configura la nuda proprietà non come un vero e proprio diritto distinto dalla proprietà piena, ma come lo stesso diritto di proprietà temporaneamente compresso e destinato a riacquistare la sua naturale espansione alla fine dell'usufrutto (in giurisprudenza, cfr. Cass. n. 6525/1980), deve rammentarsi che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di legittimità, il carattere eccezionale di una norma, se ne preclude l'interpretazione analogica, ne consente quella estensiva, la quale costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, e di identificare l'effettivo valore semantico

[3] In proposito, la difesa reclamata richiama la (parimenti incondivisibile) nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Dip. per l'impresa e l'internalizzazione, prot. n. 0127447 del 5/7/2011 (in atti), adottata in risposta ad un quesito dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Treviso.

della disposizione, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, e quindi di estendere la *regula juris* a casi non espressamente previsti dalla norma, ma dalla stessa implicitamente considerati (cfr. Cass. n. 17396/2005, n. 18419/2004).

Se così è, non può seriamente dubitarsi che, avuto riguardo, per un verso, al dichiarato obiettivo di "semplificazione" perseguito con l'intervento legislativo del 2008, di cui l'art. 36 co. 1 *bis* fa parte [4], e, per altro verso, all'oggettiva inclusione nel diritto di proprietà piena dei diritti cc.dd. minori, quali la nuda proprietà e l'usufrutto, costituisce una scelta interpretativa del tutto illogica non ricomprendere, quanto meno in via estensiva, negli atti di trasferimento che i "nuovi" professionisti indicati dalla norma derogatrice sono legittimati a compiere quelli aventi ad oggetto la nuda proprietà o l'usufrutto, come nel caso dell'atto di cessione del 14/7/2017, di cui illegittimamente il Conservatore ha rifiutato l'iscrizione.

[redacted]

[4] Nella parte motiva premessa al decreto legge 25/6/2008, n.112, si legge: "*Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica*".

[5] In tale comunicazione si legge: «*Considerato che l'art. 11 del D.P.R. 581/1995 indica le norme relative al "procedimento di iscrizione su domanda" nel Registro delle Imprese; Rilevato che il deposito delle su indicate domande non è avvenuto secondo le norme dettate per il relativo procedimento ... RIFIUTA ...*».

TRIBUNALE DI BARI

In definitiva, non resta che ribadire le ragioni di illegittimità del rifiuto di iscrizione come precedentemente illustrate.

[redacted]

PQM

il Tribunale, definitivamente decidendo sul reclamo di cui in epigrafe, così provvede:

a) ACCOGLIE il reclamo e, in riforma del provvedimento impugnato, ORDINA al Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari di iscrivere l'atto di cessione di partecipazioni della [redacted] s.r.l., formato in data 14/7/2017 (prot. n. RI/PRA/[redacted]);

[redacted]

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della IV sez. civ., addì 04/6/2018.

Il Giudice est.
Antonio Buffino

Il Presidente
Nicola Magaletti

Il Cancelliere Amministrativo
[illegible]